

Nella *Normativa antiriciclaggio* l'**adeguata verifica** della clientela, normalmente, prevede determinate procedure: *l'identificazione del cliente*, la *verifica della sua identità* a mezzo documento di identità/altro documento di riconoscimento equivalente di cui poi si acquisisce copia cartacea od elettronica.

Con l'entrata in vigore del **Dlgs. Semplificazioni art.27** vengono, in parte, modificate le modalità di assolvimento degli obblighi di *adeguata verifica antiriciclaggio*, principalmente per ciò che concerne *l'identificazione a distanza*.

L'identificazione del cliente e la *verifica della sua identità* può avvenire, ora, anche tramite *documenti, dati o informazioni* ottenuti da fonti affidabili ed indipendenti.

In caso, poi, di *identificazione del cliente* in possesso di una **identità digitale con livello di sicurezza almeno significativo**, l'obbligo di identificazione si considera assolto anche se non vi è la presenza fisica dello stesso. L'*identità digitale* dovrà, però, essere stata rilasciata nell'ambito del *Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali (Spid)* oppure nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla *Commissione europea* a norma dell'**art.9 Regolamento Ue910/2014**.

Allo stesso modo, l'*obbligo di identificazione* si considera assolto (anche senza la presenza fisica del cliente) qualora questi possieda un certificato per la generazione di **firma elettronica qualificata** o se è identificabile per mezzo di procedure di **identificazione elettronica** sicure e regolamentate autorizzate od anche riconosciute dall'*Agenzia per Italia digitale (Agid)*.

In caso di rapporti relativi a *carte di pagamento* e dispositivi analoghi oppure strumenti di pagamento basati su *dispositivi di telecomunicazione digitali od informatici*, l'identificazione del cliente a distanza può avvenire a mezzo esecuzione di un bonifico verso un conto di pagamento intestato al Soggetto tenuto all'obbligo di identificazione ai sensi della **Legge antiriciclaggio**, a condizione che il bonifico sia stato disposto previa *identificazione elettronica* basata su credenziali che garantiscano i requisiti di identificazione *forte* previsti dal **Regolamento delegato Ue 2018/389**.

Da ultimo, il riscontro della veridicità dei *dati identificativi* contenuti nei documenti e nelle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione sarà da ora necessario solo in caso di dubbi, incertezze od incongruenze.